



Registro Generale N. 000107/2022 del 25/05/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Manutenzione Strade e Lavori Pubblici Stradali

OGGETTO: LAVORI DI "PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA F.LLI D'AMORA SNC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 20/05/2021 si approvava il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto **"PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE"** - CUP **J33D21001560001** per la spesa complessiva (quadro economico totale) di **Euro 180.000,00** (Iva compresa), redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Alice Gorgatti del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità;
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 145 del 10/06/2021 si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minor prezzo, per un importo complessivo a base di gara di **Euro 160.714,29** di cui **Euro 155.898,27** per opere soggette a ribasso ed **Euro 4.816,02** per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre Iva, mediante procedura negoziata di cui a dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "Decreto Semplificazione", DL 76/2020 e smi;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria con atto Repertorio n° 10 del 09/09/2021, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi (MO), Serie 1T n. 26270 del 09/09/2021, per l'importo di Euro 121.741,28 di cui Euro 116.925,26 per lavori ed Euro 4.816,02 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre Iva (10%) per Euro 12.174,13 in totale Euro 133.915,41;
- con Delibera della Giunta comunale n. 127 del 30/12/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante al progetto dei *"Lavori di Realizzazione percorso pedonale lungo via Ponchielli - Donizetti - Mascagni - Bixio: Abbattimento Barriere Architettoniche"* - CUP: J33D21001560001- 8785442815, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 17.475,02 che, al netto del ribasso di gara del 24,999%, risulta pari ad Euro 13.597,65 (oltre IVA);
- a seguito della suddetta Delibera della Giunta comunale n. 127/2021, i lavori suppletivi e di variante venivano affidati all'impresa esecutrice dei lavori principali, ditta BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317), con Determinazione del Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 397 del 30/12/2021, da cui a seguito dei lavori della perizia di variante suppletiva l'importo contrattuale complessivo risulta pertanto elevato da Euro 121.741,28 ad Euro 135.338,93 di cui Euro 128.558,01 per lavori ed Euro 6.780,92 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA al 22% pari ad Euro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



13.533,89 in totale Euro 148.338,93 (IVA compresa);

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 8077 del 23/05/2022 con la quale l'impresa BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317), in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa F.LLI D'AMORA SNC, con sede in Via Viazzolo n. 90, 41019 Soliera (MO), C.F. e P.IVA 00921470365, per l'esecuzione dei lavori di "PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 24.800,00 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'appaltatore in data 25/05/2022, acquisita agli atti al Prot. 8242 del 25/05/2022;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 11 ad oggetto "Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico" del Contratto d'appalto Repertorio n° 10 del 09/09/2021 indica che <<E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.>>;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa F.LLI D'AMORA SNC, P.IVA 00921470365, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_31646352 del 23/02/2022, valido fino al 23/06/2022, relativo all'impresa F.LLI D'AMORA SNC, P.IVA 00921470365;

Dato atto che sono presenti le condizioni e i presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto dell'art. 7 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che il pagamento delle opere oggetto di subappalto sarà subordinato alla regolarità del DURC del subappaltatore e che il



pagamento potrà avvenire direttamente dalla stazione appaltante nei soli casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vista la comunicazione acquisita al Prot. n. 8242/2022 con la quale il subappaltatore dichiarava di possedere i requisiti di microimpresa;

Dato atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento e smi;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e smi;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare l'impresa BUILDING & DESIGN 2008 Srl (C.F. e P.Iva n. 03443200317), con sede in Via Apuleio, 10 - 81030 Villa di Briano (CE), in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa F.LLI D'AMORA SNC, con sede in Via Viazzolo n. 90, 41019 Soliera (MO), P.IVA 00921470365, l'esecuzione dei lavori di "PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO", appartenenti alla Cat. OG3, per un importo presunto pari a Euro 24.800,00 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 8077 del 23/05/2022 e successiva integrazione Prot. 8242 del 25/05/2022;

di dare atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13



lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, pertanto l'Appaltatore dovrà specificare alla Stazione Appaltante, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice dei contratti pubblici;

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa F.LLI D'AMORA SNC, P.IVA 00921470365, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J33D21001560001**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 8785442815**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;



di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE